



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_22_1_LRE_13

Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13

Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI PROVINCIALI ALLA REGIONE

Art. 1 finalità

Art. 2 Agenzia regionale per il lavoro

Art. 3 inquadramento di personale

Art. 4 piano di subentro

Art. 5 trasferimento delle risorse

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18/2005

Art. 6 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 18/2005

Art. 7 modifica all'articolo 3 della legge regionale 18/2005

Art. 8 modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2005

Art. 9 modifica all'articolo 18 della legge regionale 18/2005

Art. 10 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 18/2005

Art. 11 modifica all'articolo 24 della legge regionale 18/2005

Art. 12 modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2005

Art. 13 modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2005

Art. 14 sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 18/2005

Art. 15 modifiche all'articolo 28 della legge regionale 18/2005

Art. 16 modifica all'articolo 33 della legge regionale 18/2005

Art. 17 modifiche all'articolo 35 della legge regionale 18/2005

Art. 18 modifiche all'articolo 36 della legge regionale 18/2005

Art. 19 sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 18/2005

Art. 20 sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 18/2005

Art. 21 modifiche all'articolo 40 della legge regionale 18/2005

Art. 22 modifiche all'articolo 45 della legge regionale 18/2005

Art. 23 modifica all'articolo 46 della legge regionale 18/2005

Art. 24 modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/2005

Art. 25 modifica all'articolo 51 della legge regionale 18/2005

Art. 26 modifiche all'articolo 75 della legge regionale 18/2005

Art. 27 modifica all'articolo 76 della legge regionale 18/2005

Art. 28 modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005

CAPO III - MODIFICHE AD ALTRE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29 modifica all'articolo 28 della legge regionale 10/1988

Art. 30 modifica all'articolo 30 della legge regionale 5/2012

Art. 31 modifica all'articolo 36 della legge regionale 6/2006
Art. 32 modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996
Art. 33 modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2014
CAPO IV - ABROGAZIONI, NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 34 abrogazioni
Art. 35 norme finanziarie
Art. 36 disposizioni transitorie
Art. 37 entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI PROVINCIALI ALLA REGIONE

Art. 1 finalità

1. La presente legge riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego della regione e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), realizzando una nuova organizzazione delle competenze in materia, anche attraverso l'istituzione di una struttura organizzativa denominata "Agenzia regionale per il lavoro", nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro.

Art. 2 Agenzia regionale per il lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014, a decorrere dall'1 luglio 2015, la Regione, attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro istituita nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro, esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
2. L'Agenzia regionale per il lavoro è articolata in strutture territoriali che ricomprendono anche le strutture denominate "Centri per l'impiego" di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005. Con il regolamento di organizzazione sono definite le competenze e l'assetto organizzativo dell'Agenzia, che ha natura di area.
3. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività nel campo dell'osservazione del mercato del lavoro, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di politica del lavoro.

Art. 3 inquadramento di personale

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il personale in servizio alla data dell'1 gennaio 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le Province, che svolge compiti nelle seguenti materie, è inquadrato in Regione:
a) politica attiva del lavoro;
b) collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego;
c) conciliazione delle controversie di lavoro;
d) rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
e) attuazione, per quanto di competenza, del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
f) osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro.
2. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali.
3. Gli eventuali incarichi in essere, quali posizioni organizzative e coordinamenti, attribuiti dalle Province sono mantenuti in carico ai singoli dipendenti sino al 31 dicembre 2015, con conservazione del relativo trattamento economico.
4. La Regione subentra nei rapporti di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo determinato che, alla data di trasferimento delle funzioni, svolge compiti nelle materie di cui al comma 1; la spesa relativa a detto personale non rileva, fino alla scadenza naturale dei predetti contratti, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.
5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego

e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali, l'Amministrazione regionale può attuare le procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), per la stabilizzazione del personale di cui al comma 4 che, fermo restando il requisito del triennio di servizio, abbia svolto, al momento del trasferimento delle funzioni, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, compiti nelle materie di cui al comma 1.

6. Qualora le risorse previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali non consentano la stabilizzazione del personale di cui al comma 4 nel corso del 2015, l'Amministrazione regionale può continuare ad avvalersi di detto personale, nel rispetto dei limiti assunzionali e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2017.

7. Ai fini della stabilizzazione di cui al comma 5, per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei servizi per l'impiego provinciali si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso le Province del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 4 piano di subentro

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, la procedura per il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro di cui alla legge regionale 18/2005 è attuata secondo le disposizioni seguenti.

2. Entro il 15 giugno 2015 le Province approvano e trasmettono agli Assessori regionali competenti in materia di autonomie locali e di lavoro una proposta di piano di subentro, elaborato nel rispetto delle disposizioni della presente legge e sulla base delle indicazioni formulate dall'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014.

3. La proposta di piano di subentro evidenzia in particolare con riferimento alle attività in essere al 31 maggio 2015:

- a) le risorse umane e strumentali, ivi compresi i beni mobili e immobili;
- b) le risorse finanziarie;
- c) i rapporti giuridici attivi e passivi, compreso il contenzioso;
- d) i procedimenti amministrativi in corso;
- e) le modalità e le tempistiche del trasferimento.

4. Nella proposta di piano di subentro è prefigurato, altresì, il subentro della Regione nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere c) e d), nonché il trasferimento delle risorse, anche finanziarie, già di competenza della Provincia. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni il dato, qualora non frazionabile, è imputato alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

5. La proposta del piano di subentro è predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5.

6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, successivamente alla ricezione della proposta di piano di subentro, promuove, sentito l'Assessore regionale in materia di lavoro, l'intesa sul piano con il Presidente della Provincia. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi dieci giorni, si prescinde dalla stessa. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale in materia di lavoro.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 della legge regionale 26/2014.

Art. 5 trasferimento delle risorse

1. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti alla Regione a decorrere dalla data del trasferimento delle relative funzioni, salvo quanto stabilito dal comma 3.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono iscritte su pertinenti unità di bilancio e capitoli del bilancio regionale.

3. I beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, in proprietà ovvero in disponibilità della Provincia, sono trasferiti senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale in proprietà ovvero in disponibilità alla Regione. Al trasferimento dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

4. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile il verbale di consegna costituisce titolo per la variazione dell'intestazione dei beni presso gli uffici competenti a favore della Regione. Le modalità e le tempistiche della consegna sono individuate nel piano di subentro.

5. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite le Province, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento dei beni e di subentro negli eventuali contratti e fino al loro superamento, mettono a disposizione della Regione senza oneri a carico della stessa le risorse strumentali, mobili e immobili, necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

6. Sono trasferite alla Regione le risorse relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito e quelle incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti. Il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività.

7. Per le finalità di cui al comma 3 i Comuni assicurano la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 della legge regionale 26/2014.

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18/2005

Art. 6 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 18/2005

1. L'articolo 2 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2 funzioni della Regione

1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:

- a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all'impiego;
- b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza;
- c) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
- d) le altre funzioni delegate dallo Stato con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in particolare:

- 1) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali per la valutazione della rappresentatività;

- 2) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;

- 3) la concessione dei nulla osta per l'avviamento dei lavoratori italiani all'estero e l'iscrizione nella relativa lista;

- 4) l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), e dell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti);

- 5) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;

- 6) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;

- 7) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile, l'attestazione della loro autenticità e il deposito;

- 8) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);

- 9) la ricezione delle richieste di costituzione dei collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

- 10) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), ai fini dell'eventuale convocazione delle parti per l'espletamento della fase amministrativa della procedura in caso di mancato accordo nella fase sindacale della procedura medesima;

- 11) l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;

- 12) la composizione delle vertenze di lavoro ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;

e) le funzioni in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento, promozione della qualità, monitoraggio dei servizi di orientamento permanente e di erogazione di specifici servizi di orientamento;

f) ogni altra funzione che la legge affida alla Regione nelle materie di cui alla presente legge regionale.>>.

Art. 7 modifica all'articolo 3 della legge regionale 18/2005

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18/2005 è abrogata.

Art. 8 modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2005

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2005 è abrogata.

Art. 9 modifica all'articolo 18 della legge regionale 18/2005

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 18 della legge regione 18/2005 sono abrogati.

Art. 10 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 18/2005

1. All'articolo 21 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<Le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'Impiego" le seguenti funzioni:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le attività di erogazione di servizi in materia di lavoro a cittadini e alle imprese è affidata ad apposite strutture denominate "Centri per l'Impiego", che svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:>>;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) al comma 3 le parole <<dei commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi del comma 1>>.

Art. 11 modifica all'articolo 24 della legge regionale 18/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 18/2005 le parole <<o delle Province>> sono soppresse.

Art. 12 modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2005

1. All'articolo 25 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<La Regione e le Province possono>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione può>>;
 - b) alla lettera c) del comma 1, le parole <<e alle Province>> sono soppresse.

Art. 13 modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2005

1. All'articolo 26 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<Le Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<I Centri per l'Impiego>>;
 - b) al comma 2 le parole <<sentite le Province>> sono sostituite dalla seguente: <<sentita>>.

Art. 14 sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 18/2005

1. L'articolo 27 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 27 orientamento
1. La Regione promuove l'orientamento permanente delle persone per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali, in relazione ai processi di transizione e crescita professionale, alla ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, nonché all'autoimprenditorialità e all'avvio di imprese come strumenti di occupazione.
2. La Regione persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di orientamento, disciplina gli standard essenziali dei servizi di orientamento.
4. Mediante una programmazione triennale con eventuale aggiornamento annuale la Regione definisce gli interventi per lo sviluppo di un sistema regionale integrato dei servizi di orientamento permanente.>>.

Art. 15 modifiche all'articolo 28 della legge regionale 18/2005

1. All'articolo 28 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Sistema informativo regionale lavoro costituisce lo strumento per l'esercizio delle funzioni di organizzazione e coordinamento dei Centri per l'impiego.>>;
 - b) alle lettere a) e b) del comma 4 le parole <<, in collaborazione con le Province,>> sono soppresse.

Art. 16 modifica all'articolo 33 della legge regionale 18/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 18/2005 le parole <<realizzati dalle Province>> sono soppresse.

Art. 17 modifiche all'articolo 35 della legge regionale 18/2005

1. All'articolo 35 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<o delle Province>> sono soppresse;
 - b) al comma 1, lettera b), le parole <<con le Province>> sono soppresse;
 - c) al comma 2 le parole <<, le Province e>> sono soppresse.

Art. 18 modifiche all'articolo 36 della legge regionale 18/2005

1. All'articolo 36 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
 - a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, in funzione dei bisogni delle persone con disabilità;

- b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;
- c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro.>>;
- b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
- <<3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999, la Regione definisce:
- a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;
- b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;
- c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;
- d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;
- e) le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999;
- f) i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;
- g) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999;
- h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;
- i) ogni altro atto programmatico o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999, per quanto di competenza regionale.>>.

Art. 19 sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 18/2005

1. L'articolo 38 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 38 Servizi del collocamento mirato

1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità presso le strutture territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro operano i Servizi del collocamento mirato che provvedono, in particolare:

- a) all'avviamento lavorativo, alla tenuta dell'elenco e alla predisposizione e aggiornamento della graduatoria;
- b) al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri e alle compensazioni territoriali;
- c) alla stipulazione delle convenzioni finalizzate al collocamento mirato, anche avvalendosi della sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con i servizi di integrazione lavorativa;
- d) all'attuazione degli interventi finanziabili con risorse del Fondo regionale e del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 68/1999.

2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.>>.

Art. 20 sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 18/2005

1. L'articolo 39 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 39 Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

2. Il Fondo è alimentato:

- a) dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;
- b) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999;
- c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;
- d) da somme stanziare dalla Regione.

3. La Regione definisce le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.>>.

Art. 21 modifiche all'articolo 40 della legge regionale 18/2005

1. All'articolo 40 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.>>.

b) al comma 2 le parole <<per la validazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la stipulazione>>.

Art. 22 modifiche all'articolo 45 della legge regionale 18/2005

1. All'articolo 45 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<delle Province, degli altri Enti locali interessati e>> sono soppresse;
 - b) alla lettera b) del comma 2 le parole <<con la collaborazione delle Province,>> sono soppresse.

Art. 23 modifica all'articolo 46 della legge regionale 18/2005

1. Al comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005 le parole <<delle Province,>> sono soppresse.

Art. 24 modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/2005

1. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

Art. 25 modifica all'articolo 51 della legge regionale 18/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 18/2005 le parole <<e le Province promuovono>> sono sostituite dalla seguente: <<promuove>>.

Art. 26 modifiche all'articolo 75 della legge regionale 18/2005

1. All'articolo 75 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<La Regione e le Province, secondo i rispettivi ordinamenti, sono titolari>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione, secondo il proprio ordinamento, è titolare>>;
 - b) al comma 4 le parole <<La Regione e le Province sono autorizzate>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione è autorizzata>>;
 - c) al comma 6 le parole <<La Regione e le Province sono autorizzate>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione è autorizzata>>.

Art. 27 modifica all'articolo 76 della legge regionale 18/2005

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

Art. 28 modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

CAPO III - MODIFICHE AD ALTRE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29 modifica all'articolo 28 della legge regionale 10/1988

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), le parole <<le iniziative di orientamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, la promozione della qualità e il monitoraggio dei servizi di orientamento, nonché l'erogazione di specifici servizi di orientamento anche attraverso idonee strutture operative>>.

Art. 30 modifica all'articolo 30 della legge regionale 5/2012

1. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), le parole <<i centri per l'orientamento regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento>>.

Art. 31 modifica all'articolo 36 della legge regionale 6/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole <<di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d),>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera d),>>.

Art. 32 modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996

1. Al comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), le parole <<con le Province e i loro servizi per l'impiego>> sono sostituite dalle seguenti: <<con i servizi per l'impiego>>

Art. 33 modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2014

1. Al comma 49 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18/2011.>>.

CAPO IV - ABROGAZIONI, NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 6 (Comitato di coordinamento interistituzionale) della legge regionale 18/2005;
- b) l'articolo 7 (Funzioni delle Province) della legge regionale 18/2005;
- c) l'articolo 8 (Commissioni provinciali per il lavoro) della legge regionale 18/2005;
- d) il comma 63 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), introduttivo del comma 3 bis dell'articolo 36 della legge regionale 18/2005;
- e) l'articolo 37 (Compiti della Regione) della legge regionale 18/2005;
- f) l'articolo 38 bis (Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili) della legge regionale 18/2005;
- g) il comma 64 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, introduttivo dell'articolo 38 bis della legge regionale 18/2005;
- h) il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 18/2005;
- i) l'articolo 73 (Beni mobili e immobili) della legge regionale 18/2005;
- j) il comma 42 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2011, interpretativo dell'articolo 73, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2005;
- k) l'articolo 74 (Personale) della legge regionale 18/2005;
- l) il comma 49 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009);
- m) la lettera a) del comma 28 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011, sostitutivo dell'articolo 11, comma 49, della legge regionale 17/2008.

Art. 35 norme finanziarie

1. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, l'importo complessivo dell'assegnazione spettante alle Province prevista dall'articolo 10, comma 25, della legge regionale 27/2014 si intende rideterminato in 4.479.428,30 euro, destinato:

- a) per 3.851.780,30 euro in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 25, lettera a), della legge regionale 27/2014 salvo conguaglio in base alle risultanze del piano di subentro di cui all'articolo 4;
- b) per 627.648 euro in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 25, lettera b), della legge regionale 27/2014, salvo conguaglio in base alle risultanze del piano di subentro di cui all'articolo 4.

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di 28.150.428,85 euro suddivisa in ragione di 5.630.085,77 euro per l'anno 2015 e di 11.260.171,54 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015, suddivisa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI	CAPITOLO	2015	2016	2017
11.3.1.1185	3557	3.070.360,59	6.140.721,18	6.140.721,18
11.3.1.1185	3569	781.581,05	1.563.162,10	1.563.162,10
11.3.1.1185	3400	87.655,83	175.311,66	175.311,66
11.3.1.1185	3401	34.082,13	68.164,26	68.164,26
11.3.1.1185	3563	13.776,22	27.552,44	27.552,44
11.3.1.1185	3567	2.126,87	4.253,74	4.253,74
11.3.1.1185	3570	63.452,07	126.904,14	126.904,14
11.3.1.1185	3571	18.359,23	36.718,46	36.718,46
11.3.1.1185	3576	20.664,34	41.328,68	41.328,68
11.3.1.1185	3581	23.564,59	47.129,18	47.129,18
11.3.1.1185	9699	1.162.928,13	2.325.856,26	2.325.856,26
11.3.1.1184	9650	351.534,72	703.069,44	703.069,44

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede per complessivi 19.258.901,47 euro suddivisi in ragione di 3.851.780,29 euro per l'anno 2015 e di 7.703.560,59 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante storno dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015 e per complessivi 8.891.527,38 euro suddivisi in ragione di 1.778.305,48 euro per l'anno 2015 e di 3.556.610,95 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante prelevamento dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo 9700 <<Fondo globale di parte corrente>>, partita n. 52, dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.

4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 3 è iscritto lo stanziamento complessivo di 7.655.993,05 euro suddiviso in ragione di 1.531.198,61 euro per l'anno 2015 e di 3.062.397,22 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Entrata

UBI	CAPITOLO	2015	2016	2017
6.1.204	1785	1.049.928,97	2.099.857,94	2.099.857,94
6.1.204	9982	481.269,64	962.539,28	962.539,28

Spesa

UBI	CAPITOLO	2015	2016	2017
12.2.4.3480	9894	1.049.928,97	2.099.857,94	2.099.857,94
12.2.4.3480	9982	481.269,64	962.539,28	962.539,28

Art. 36 disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire continuità alla condivisione degli interventi in materia di lavoro realizzati sul territorio con le parti sociali rimangono operative, in via transitoria e compatibilmente con le disposizioni di cui alla presente legge, le Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 8 della legge regionale 18/2005.
2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le Commissioni di cui al comma 1, nella loro composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino all'1 luglio 2016.
4. Il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dai rispettivi regolamenti di organizzazione, ferme restando le disposizioni organizzative di coordinamento stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La partecipazione alle sedute delle Commissioni avviene a titolo gratuito.
5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi a favore delle persone con disabilità, nelle more della definizione da parte della Regione delle modalità organizzative dei comitati tecnici di cui all'articolo 36, comma 3 bis, della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), rimangono operativi i comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili costituiti dalle Province ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005. La partecipazione alle sedute dei comitati tecnici avviene a titolo gratuito.
6. Le Consigliere di parità nominate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 18/2005, rimangono in carica fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti di nomina, conservando sede e funzioni.
7. Alle scadenze di cui al comma 6 e nelle more della revisione della relativa normativa nazionale di cornice, per la nomina delle Consigliere di parità trova applicazione l'articolo 16, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 18/2005.
8. Entro il 31 luglio 2015 i Piani di subentro, approvati ai sensi dell'articolo 4, sono integrati da parte delle Province con riferimento alle attività svolte dalle Province medesime nel periodo dall'1 giugno al 30 giugno 2015.

Art. 37 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le modifiche alle leggi regionali di cui al capo II, agli articoli da 29 a 32 e al capo IV hanno effetto a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 maggio 2015

SERRACCHIANI

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 è il seguente:

Art. 32 funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali

1. Il presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle Province ed elencate agli alle-

gati A, B e C.

2. Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A, nonché le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.

3. Sono trasferite alla Regione, con decorrenza dall'1 luglio 2016, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, a eccezione di quelle in materia di lavoro di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), il cui trasferimento decorre dalla data di istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, da effettuarsi con legge regionale entro il 30 giugno 2015.

4. Sono trasferite ai Comuni, con decorrenza dall'1 luglio 2016, le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dalle Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e dai Comuni che non vi aderiscono.

Note all'articolo 2

- Per il testo dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 è il seguente:

Art. 21 Centri per l'impiego e gestione del lavoro locale

1. Le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'impiego" le seguenti funzioni:

- a) attività di accoglienza e di orientamento al lavoro per le persone;
 - b) consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 - c) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle opportunità e vincoli del mercato del lavoro locale e del sistema formativo;
 - d) informazione sugli incentivi e sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo rivolta sia ai lavoratori che alle imprese;
 - e) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;
 - f) accompagnamento all'inserimento, al collocamento mirato e al mantenimento al lavoro per i disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e delle disposizioni di cui alla presente legge;
 - g) accompagnamento all'inserimento per le persone in condizione di svantaggio personale e sociale;
 - h) adempimenti di propria competenza relativi all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
 - i) erogazione di servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 5/2005;
 - j) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi di formazione professionale;
 - k) funzioni amministrative connesse al collocamento e funzioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modifiche;
 - l) certificazione dello stato di disoccupazione;
 - m) ricevimento e gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro pubblici e privati;
 - n) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione;
 - o) tenuta delle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche;
 - p) ogni altro servizio finalizzato all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro e al soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese, garantendo l'attuazione del principio di parità di genere.
2. Le Province svolgono altresì, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, le seguenti funzioni per la gestione del mercato del lavoro locale:
- a) la composizione delle vertenze collettive di lavoro e nell'ambito delle procedure di mobilità, a livello provinciale, quando richiesto dalla normativa o dalle parti interessate;
 - b) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni sindacali a livello provinciale per la valutazione della rappresentatività ai fini della costituzione di organi collegiali a livello provinciale;
 - c) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;
 - d) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;
 - e) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile, l'attestazione della loro autenticità e il deposito;
 - f) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 223/1991, ai fini dell'eventuale convocazione d'ufficio delle parti in caso di mancato accordo nella prima fase della procedura medesima;
 - g) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
 - h) la ricezione delle richieste di costituzione dei collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
 - i) la ricezione delle richieste di convocazione di vertenze in ambito provinciale e cura delle vertenze;
 - j) il rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998, e successive modifiche.

3. I servizi erogati ai sensi dei commi 1 e 2 sono resi gratuitamente in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è il seguente:

Art. 22 lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

[4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.]

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulta condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

[7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.]

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative

ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

- Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 24 lavoro stagionale

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

- Il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 27 ingresso per lavoro in casi particolari

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

Il testo dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è il seguente:

Art. 1

(omissis)

529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla

carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

(omissis)

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014 è il seguente:

Art. 35 piano di subentro

1. Il piano di subentro è il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari.
2. Nel piano di subentro dovrà essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie già di competenza della Provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l'esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell'attività gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale.
3. La proposta di piano di subentro è approvata dal Consiglio provinciale ed è trasmessa all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate.
4. La proposta di piano di cui al comma 3 è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario;
 - b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
 - c) per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014.
5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il Presidente della Provincia e i rappresentanti degli enti destinatari delle funzioni provinciali per l'intesa sul piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.
6. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.
7. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla Provincia agli enti destinatari a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni.
8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 26/2014 è il seguente:

Art. 59 Osservatorio per la riforma

1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali è istituito l'Osservatorio per la riforma, al quale sono attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio e di raccordo per l'attuazione della presente legge e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale previsto dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, tra il Governo e le Regioni, sancito in sede di Conferenza unificata in data 11 settembre 2014.
2. L'Osservatorio per la riforma fornisce indicazioni per la predisposizione del piano di subentro di cui all'articolo 35 e propone iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie e società della Regione e degli enti locali, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.
3. L'Osservatorio per la riforma, coordinato dall'Assessore regionale competente in materia di coordinamento delle riforme, è formato da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle Province e da quattro rappresentanti dei Comuni, due dei quali espressi da Comuni montani o parzialmente montani, designati dal Consiglio delle autonomie locali.
4. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono essere invitati altri rappresentanti degli enti locali, in relazione agli argomenti trattati. I componenti dell'Osservatorio possono farsi assistere da esperti e da funzionari delle rispettive amministrazioni.
5. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono assistere i consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia.
6. Gli enti locali implementano e mettono a disposizione dell'Osservatorio per la riforma i dati e le informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti a esso affidati. L'inosservanza di tali adempimenti comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.
7. L'Osservatorio per la riforma svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 26/2014 è il seguente:

Art. 60 potere sostitutivo

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell' articolo 18 della legge regionale 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia insediato.

4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è il seguente:

Art. 1

(omissis)

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

(omissis)

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

(omissis)

- Il testo degli articoli 2643, 2644 e 2645 del codice civile è il seguente:

Art. 2643. atti soggetti a trascrizione.

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
- 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
- 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
- 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
- 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pignoni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
- 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
- 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
- 12) i contratti di anticresi;
- 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Art. 2644. effetti della trascrizione.

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.

Art. 2645. altri atti soggetti a trascrizione.

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

- Per il testo dell'articolo 60 della legge regionale 26/2014 vedi nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 Programma triennale regionale di politica del lavoro

1. La Regione, mediante il Programma triennale regionale di politica del lavoro, di seguito denominato Programma triennale:

a) individua le aree di intervento prioritario, gli obiettivi da perseguire con priorità e le tipologie degli interventi da effettuare;

b) (ABROGATA)

c) (ABROGATA)

d) si raccorda con la programmazione regionale in materia di economia, politiche sociali e sistema formativo;

[e) costituisce riferimento per la definizione dell'azione delle Province.]

2. Il Programma triennale è predisposto e aggiornato in armonia con la programmazione regionale dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale effettuate dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro. Il Programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con gli altri Assessori regionali interessati relativamente alle materie di rispettiva competenza, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione dei diversi ambiti di programmazione, previa concertazione con le parti sociali e sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5.

3. Il Programma triennale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione.

4. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, l'Assessore competente in materia di lavoro trasmette il Programma triennale al Consiglio regionale per un parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla presentazione del Programma stesso.

5. Gli interventi previsti dal Programma triennale che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 Commissione regionale per il lavoro

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale.

2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sul Programma triennale, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi.

3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;

[b) gli Assessori competenti in materia di lavoro di ciascuna Provincia;]

c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

e) il consigliere regionale di parità;

f) due rappresentanti della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), come inserito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge;

g) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);

h) un rappresentante designato dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia.

4. Le organizzazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), designano per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.

5. La Commissione regionale elegge al suo interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

6. La Commissione regionale si riunisce almeno quattro volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Commissione regionale può essere articolata in sottocommissioni.

7. Le riunioni della Commissione regionale sono valide indipendentemente dalla presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Alle sedute della Commissione regionale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal

Direttore centrale competente. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale avviene a titolo gratuito.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 Consiglieri provinciali di parità

[1. Le Province nominano il consigliere provinciale di parità, dandone comunicazione al consigliere regionale di parità.]

2. Il consigliere provinciale di parità è componente della Commissione provinciale per il lavoro e dell'organismo di pari opportunità provinciale.

[3. Il consigliere provinciale di parità ha sede presso la Provincia, la quale fornisce il personale e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle funzioni. Ad esso si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.]

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21 Centri per l'impiego e gestione del lavoro locale

1. Le attività di erogazione di servizi in materia di lavoro a cittadini e alle imprese è affidata ad apposite strutture denominate "Centri per l'Impiego", che svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) attività di accoglienza e di orientamento al lavoro per le persone;
 - b) consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 - c) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle opportunità e vincoli del mercato del lavoro locale e del sistema formativo;
 - d) informazione sugli incentivi e sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo rivolta sia ai lavoratori che alle imprese;
 - e) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;
 - f) accompagnamento all'inserimento, al collocamento mirato e al mantenimento al lavoro per i disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e delle disposizioni di cui alla presente legge;
 - g) accompagnamento all'inserimento per le persone in condizione di svantaggio personale e sociale;
 - h) adempimenti di propria competenza relativi all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
 - i) erogazione di servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 5/2005;
 - j) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi di formazione professionale;
 - k) funzioni amministrative connesse al collocamento e funzioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modifiche;
 - l) certificazione dello stato di disoccupazione;
 - m) ricevimento e gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro pubblici e privati;
 - n) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione;
 - o) tenuta delle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche;
 - p) ogni altro servizio finalizzato all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro e al soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese, garantendo l'attuazione del principio di parità di genere.
- [2. Le Province svolgono altresì, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, le seguenti funzioni per la gestione del mercato del lavoro locale:
- a) la composizione delle vertenze collettive di lavoro e nell'ambito delle procedure di mobilità, a livello provinciale, quando richiesto dalla normativa o dalle parti interessate;
 - b) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni sindacali a livello provinciale per la valutazione della rappresentatività ai fini della costituzione di organi collegiali a livello provinciale;
 - c) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;
 - d) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;
 - e) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile, l'attestazione della loro autenticità e il deposito;
 - f) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 223/1991, ai fini dell'eventuale convocazione d'ufficio delle parti in caso di mancato accordo nella prima fase della procedura medesima;
 - g) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
 - h) la ricezione delle richieste di costituzione dei collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
 - i) la ricezione delle richieste di convocazione di vertenze in ambito provinciale e cura delle vertenze;
 - j) il rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998, e successive modifiche.]

3. I servizi erogati ai sensi **del comma 1** sono resi gratuitamente in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, come individuati dal comma 3.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della Regione [o delle Province], del compito di svolgere servizi al lavoro, come definiti dal comma 3.
3. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività individuate ai sensi del comma 4.
4. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative, definisce:
 - a) le procedure per l'accreditamento;
 - b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
 - c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
 - d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
 - e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
 - f) le tipologie dei servizi al lavoro per le quali è necessario l'accreditamento;
 - g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
 - h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.
5. Ai fini della concessione dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.
6. I soggetti accreditati svolgono i propri servizi senza oneri per i lavoratori.
7. La mancata applicazione degli accordi di cui al comma 5 determina la revoca dell'accreditamento.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25 criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati

1. **La Regione può** affidare ai soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) ricorso al soggetto privato in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) (ABROGATA)
 - c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione [e alle Province] le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
 - d) obbligo per i soggetti affidatari di interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, e con il Sistema informativo regionale lavoro di cui all'articolo 28.
2. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione, al collocamento mirato dei soggetti disabili, al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.
- 2 bis. La Regione, nell'ambito di iniziative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo realizzate in collaborazione, può altresì sostenere lo svolgimento di attività di accompagnamento al lavoro realizzate da soggetti accreditati.
- 2 ter. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 2 bis.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26 criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l'impiego

1. **I Centri per l'impiego** e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, al fine di garantire la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate, disciplina, **sentita** la Commissione regionale per il lavoro e nel rispetto di quanto previsto nel Programma triennale, gli standard essenziali di servizio cui devono attenersi i Centri per l'impiego.
3. Con regolamento regionale sono definiti criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata.
4. La Regione cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale dei servizi per l'impiego al fine di

qualificarne l'azione, di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza e di verificare il rispetto dei principi previsti dalla presente legge.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 Sistema informativo regionale lavoro

1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato "Sistema informativo regionale lavoro", operante nell'ambito del sistema informativo elettronico regionale (SIER).

2. Il Sistema informativo regionale lavoro costituisce lo strumento per l'esercizio delle funzioni di organizzazione e coordinamento dei Centri per l'impiego.

3. La Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro:

a) svolge l'attività di progettazione e gestione del Sistema informativo regionale lavoro;

a) assicura il collegamento del Sistema informativo regionale lavoro con il Sistema informativo lavoro nazionale e con la Borsa nazionale continua del lavoro, sovrintendendo alla realizzazione, conduzione e manutenzione degli stessi in ambito regionale;

b) dispone le necessarie connessioni con la rete regionale dei servizi per l'impiego;

c) cura la cooperazione con la rete europea dei servizi all'impiego EURES (European Employment Services) e con i sistemi di altri Stati.

4. Per garantire l'efficace funzionamento dei collegamenti di cui al comma 3, la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro:

a) organizza [, in collaborazione con le Province,] il monitoraggio e la verifica della qualità delle informazioni immesse, dei sistemi di classificazione delle stesse e propone le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;

b) organizza [, in collaborazione con le Province,] la formazione continua del personale dei Centri per l'impiego, al fine di consentire la corretta imputazione dei dati, l'omogeneità delle definizioni e delle classificazioni e il loro aggiornamento continuo.

5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale.

6. I dati anagrafici necessari per l'attuazione del Sistema informativo regionale lavoro vengono estratti dai dati resi disponibili dai Comuni nell'ambito della procedura relativa alla gestione delle Carte dei Servizi. I dati vengono utilizzati e messi a disposizione della rete dei servizi per l'impiego, nonché delle scuole e del sistema della formazione professionale.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33 Promozione della stabilità occupazionale

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento [realizzati dalle Province,] che prevedono, in particolare:

a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;

b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);

c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35 interventi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003

1. Le Agenzie per il lavoro autorizzate, che intendono operare ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 mediante l'utilizzo di risorse pubbliche regionali o mediante forme di raccordo e sostegno della Regione [o delle Province], sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:

a) ottenimento dell'accreditamento dalla Regione ai sensi della presente legge;

b) stipula di una convenzione [con le Province,] sulla base di un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale;

c) integrale rispetto, da parte delle imprese utilizzatrici, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

d) obbligo di svolgere gli interventi formativi in favore di tutti i lavoratori coinvolti;

e) rispetto delle prescrizioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

2. La Giunta regionale, sentite [le Province e] le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, individua:

a) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati;

b) i requisiti professionali dei tutor aziendali;

c) le procedure per la verifica della conformità alla vigente normativa statale e regionale dei percorsi di reinserimento lavorativo effettuati;

d) i criteri per la definizione della congruità dell'offerta lavorativa da parte del soggetto svantaggiato, anche in relazione alla condizione di svantaggio personale o familiare del lavoratore;

e) le cause che legittimano il rifiuto dell'offerta lavorativa da parte del soggetto, senza che lo stesso incorra nella decadenza di indennità o diritti.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36 promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili

1. In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

2. **Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:**

a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, in funzione dei bisogni delle persone con disabilità;

b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;

c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro³. Nell'ambito del Programma triennale di cui all'articolo 3 sono definiti gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili, con specifico riguardo alle iniziative di collocamento mirato in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone disabili.

3 bis. **Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999, la Regione definisce:**

a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;

c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;

d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;

e) le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999;

f) i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;

g) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999;

h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;

i) ogni altro atto programmatico o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999, per quanto di competenza regionale.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 40 validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei disabili

1. **Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.**

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, disciplinando in particolare:

a) il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;

b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;

c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni;

d) le procedure per l'individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, debbono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45 azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali

1. La Regione, con il concorso [delle Province, degli altri Enti locali interessati e] delle parti sociali, realizza e sostiene azioni volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte quali le donne e le persone di età superiore a quarantacinque anni;
- b) affrontare e ridurre l'impatto negativo delle situazioni di crisi sulle persone, sul territorio e sul mercato del lavoro;
- c) contribuire a difendere il patrimonio produttivo regionale e le risorse professionali e imprenditoriali;
- d) favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo atti a fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.

2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, la Regione:

- a) definisce una procedura di intervento integrata, condivisa e partecipata con i diversi livelli istituzionali coinvolti e con le parti sociali;
 - b) svolge [con la collaborazione delle Province,] attività di monitoraggio continuo del mercato del lavoro regionale, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 46 procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale

1. In presenza di situazioni di segnalate gravi difficoltà occupazionali connesse a rilevanti situazioni negative settoriali o territoriali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione con tutte le parti sociali.

2. In sede di concertazione sono accertati l'effettiva sussistenza e l'ambito territoriale o settoriale della situazione di grave difficoltà occupazionale. Sono altresì individuate le parti sociali per la soluzione della situazione di grave difficoltà occupazionale.

3. A seguito delle valutazioni di cui al comma 2, ove in tale sede sia stata individuata la sussistenza di una situazione di grave difficoltà occupazionale di notevole rilievo, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara formalmente lo stato di grave difficoltà occupazionale e promuove con il concorso delle parti sociali, [delle Province,] di altri enti pubblici e delle imprese interessate, la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale e la sua realizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 47.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47 Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale

1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:

- a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
- b) progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei Centri per l'impiego;
- c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale, nonché ulteriori misure per la promozione di nuove attività imprenditoriali di cui all'articolo 31;
- d) le eventuali modalità di partecipazione delle imprese e degli enti locali al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).

2. La Regione, nell'ambito della predisposizione e coordinamento dell'attuazione del Piano, può avvalersi di un gruppo di lavoro formato da esperti nell'orientamento, nelle azioni di ricollocazione e di riqualificazione dei lavoratori adulti e nella animazione economica, il quale può svolgere, altresì, attività di supporto all'attività dei Centri per l'impiego nella realizzazione delle azioni previste nel Piano.

3. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.

[4. Sulla base di indirizzi emanati dalla Giunta regionale il Piano può essere predisposto anche da una Provincia qualora la situazione di grave crisi riguardi esclusivamente il suo territorio. La Provincia trasmette il Piano all'Assessore regionale competente in materia di lavoro che lo presenta alla Giunta regionale per la sua approvazione. La Provincia attua il Piano approvato dalla Giunta regionale.]

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 51 responsabilità sociale dell'impresa

1. La Regione **promuove** l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale iniziative imprenditoriali anche concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che siano finalizzate al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro e delle relazioni industriali e all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali e a favorire la parità di genere.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 75 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 75 trattamento dei dati personali

1. **La Regione, secondo il proprio ordinamento, è titolare** del trattamento dei dati personali ciascuna nell'ambito delle funzioni da esse esercitate ai sensi della presente legge.
2. Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare di quelle di cui al capo II, titolo III, parte I, del medesimo decreto.
3. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al trattamento di dati sensibili:
 - a) l'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato;
 - b) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e partecipazione ad organi rappresentativi e ad organi collegiali e di esercizi del relativo mandato;
 - c) l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;
 - d) l'applicazione della disciplina in materia di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
 - e) l'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, incentivi, benefici economici e agevolazioni;
 - f) l'applicazione della disciplina in materia di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e trattamenti di missione;
 - g) l'applicazione della disciplina in materia di abilitazione e tenuta di albi;
 - h) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale;
 - i) l'applicazione della disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - j) l'applicazione della disciplina in materia di composizione dei conflitti del lavoro e di collegi arbitrali di disciplina;
 - k) l'applicazione della disciplina in materia di mobilità e cassa integrazione guadagni;
 - l) il monitoraggio sulla corretta applicazione delle discipline di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i) e j), svolto anche attraverso la comunicazione dei dati raccolti e trattati ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro o formazione professionale.
4. La Regione **è autorizzata** a comunicare ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale, ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 24, nonché ai soggetti operanti nella formazione professionale accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, dati diversi da quelli sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 3.
5. I Comuni sono autorizzati a comunicare alla Regione i dati anagrafici necessari per la finalità di cui all'articolo 28, comma 6.
6. La Regione **è autorizzata** a trattare i dati di cui al comma 5 e, in particolare, a metterli a disposizione della rete dei servizi per l'impiego e del sistema scolastico e della formazione professionale

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 76 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 76 indennità ai volontari del Club Alpino Italiano

1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) è concessa l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 (Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico).
2. [Le domande di concessione delle indennità di cui al comma 1 sono presentate alle Province.] Le indennità sono concesse secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5 del decreto ministeriale 379/1994.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 77 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 77 norme comuni per la concessioni degli incentivi

- [1. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono erogati dalle Province, salvo che la legge o il Programma triennale dispongano diversamente.]
2. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi del Programma triennale e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.
3. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e dei principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- b) mancato ricorso, nei dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991.
- 4. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca e l'obbligo di restituzione dell'incentivo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
- 5. I regolamenti disciplinanti criteri e modalità di erogazione degli incentivi possono stabilire ulteriori cause di revoca o di decadenza dai medesimi.
- 6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia e, in particolare, dei limiti di importo e di durata previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".
- 7. Gli interventi finalizzati all'attuazione di programmi comunitari sono realizzati secondo le modalità e le procedure stabilite dagli atti ad essi connessi.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 assistenza scolastica e diritto allo studio

1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio. Dette funzioni comprendono:

- a) erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all' articolo 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell'obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l'acquisto dei medesimi;
- b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;
- c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l'inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico - fisici e sensoriali;
- d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;
- e) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l'educazione degli adulti;
- f) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale a favore:

- 1) degli alunni delle scuole dell'obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi - convitti o residenze;
- 2) degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi - convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro.

2. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti **la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, la promozione della qualità e il monitoraggio dei servizi di orientamento, nonché l'erogazione di specifici servizi di orientamento anche attraverso idonee strutture operative**, quelle dirette ad agevolare l'inserimento nell' ordinamento scolastico italiano dei figli dei lavoratori emigrati e rimpatriati, l' assicurazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, le iniziative per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici, nonché le attribuzioni previste all' articolo 2, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10.

3. Con successiva legge regionale verrà disciplinato l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 informagiovani

- 1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale.
- 2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11 e da enti privati senza fine di lucro.
- 3. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare nei seguenti settori:
 - a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
 - b) opportunità di lavoro;
 - c) formazione professionale;
 - d) educazione permanente e formazione continua;
 - e) opportunità di percorsi formativi e di stages, di lavoro o volontariato all'estero;
 - f) avviamento di attività imprenditoriali;
 - g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
 - h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
 - i) associazionismo e volontariato;
 - j) politiche per la casa;

- k) tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;
l) iniziative culturali e artistiche.
4. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le Università, le istituzioni scolastiche, **le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento**, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse.
5. Le Province assicurano il coordinamento degli Informagiovani e promuovono la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì alla formazione e alla qualificazione degli operatori e al monitoraggio delle attività.
6. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro. Costituisce condizione per l'accesso ai contributi l'adesione alle iniziative svolte dalle Province negli ambiti di cui al comma 5.
7. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei siti internet degli Informagiovani, delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, delle aggregazioni giovanili e dei centri di aggregazione giovanile.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36 operatori del sistema integrato

1. La Regione individua le seguenti figure professionali sociali operanti nell'ambito del sistema integrato:

- a) l'assistente sociale;
- b) l'educatore professionale;
- c) l'educatore della prima infanzia;
- d) l'animatore sociale;
- e) l'operatore socio-sanitario e l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari.

2. Partecipano alla realizzazione del sistema integrato anche coloro che sono in possesso di titoli riconosciuti validi ai sensi della normativa vigente, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, nonché gli operatori dell'inserimento lavorativo **di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera d)**, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

3. La Regione, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio-sanitario, ne prevede l'impiego promuovendo un'ulteriore formazione specifica in relazione ai differenti contesti operativi.

4. Il titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è a esaurimento.

5. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato, definisce i profili e i livelli di formazione scolastica, universitaria e professionale per gli operatori del sistema integrato.

6. La Regione stabilisce i percorsi formativi degli operatori del sistema integrato da formare nell'ambito del sistema formativo regionale.

7. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione di cui all'articolo 37, la Regione promuove la qualificazione degli operatori privi di titolo, in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli operatori privi dei requisiti professionali, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da meno di due anni, accedono ai corsi di formazione di base.

9. Per gli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione.

10. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, regionale e decentrata.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 bis Servizi di integrazione lavorativa

1. I Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa.

2. I Servizi di integrazione lavorativa garantiscono il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 assicurando il raccordo **con i servizi per l'impiego** e i servizi sociali e sanitari, nonché programmando e attuando specifici progetti secondo le tipologie previste dall'articolo 14 ter.

3. I soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale definisce con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa.

Nota all'articolo 33

- Il testo dei commi da 49 a 51 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili
(omissis)

49. Fino alla completa riforma della legislazione regionale in materia di enti locali e in attesa del superamento della Provincia, trova applicazione l'ulteriore disciplina statale in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa

delle Province. **Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18/2011.**

50. Entro e non oltre il 28 febbraio 2015 le Province presentano alla Regione la richiesta di specifiche deroghe in ordine ai vincoli previsti dalla normativa statale di cui al comma 49 e con riferimento alle funzioni dalle stesse esercitate in base alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), motivando le richieste di deroghe in relazione all'esigenza oggettiva di assicurare la continuità di svolgimento delle funzioni medesime.

51. La Giunta regionale, in relazione alle richieste e alle motivazioni di cui al comma 50, autorizza le deroghe ai vincoli di contenimento della spesa di cui al comma 49.

(omissis)

Note all'articolo 34

- Il testo degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 18/2005, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6 Comitato di coordinamento interistituzionale]

1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento tra Regione e Province in tema di politica del lavoro, orientamento, formazione e monitoraggio del mercato del lavoro è istituito il Comitato di coordinamento interistituzionale, di seguito denominato Comitato.
2. In particolare il Comitato costituisce la sede in cui si definiscono le intese rispetto alle competenze attribuite alle Province ed esprime parere obbligatorio rispetto alle funzioni di regolamentazione nelle materie attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 7.
3. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro, che lo presiede, e dagli Assessori provinciali competenti in materia di lavoro.
4. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due Assessori provinciali.
5. Alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, possono partecipare gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione, attività produttive, salute e protezione sociale, al fine di favorire l'integrazione tra i rispettivi indirizzi di politica regionale, nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.
7. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro tecnici di coordinamento tra uffici della Regione e delle Province ed eventuali altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile, sia per assicurare l'attuazione di quanto stabilito dal Comitato stesso sia per esigenze di raccordo tra gli uffici su temi specifici, con obbligo periodico di relazione al Comitato medesimo.
8. Il coordinamento dei gruppi di lavoro è svolto dal rappresentante della Regione e le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente.]

[Art. 7 funzioni delle Province]

1. Le Province, in conformità al Programma triennale e agli indirizzi della Regione, esercitano funzioni e compiti in materia di:
 - a) politica attiva del lavoro;
 - b) collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego;
 - c) conciliazione delle controversie di lavoro;
 - d) rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), e successive modifiche;
 - e) attuazione, per quanto di competenza, del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
 - f) osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro locale.
2. Nell'ambito degli indirizzi regionali per l'attuazione delle politiche del lavoro, le Province adottano programmi annuali integrati con gli altri strumenti di programmazione territoriale in materia sociale, educativa e formativa.
3. Le Province promuovono la costruzione di reti di servizio con i soggetti pubblici e privati che operano nel loro territorio.
4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Programma triennale, la Regione individua con regolamento forme e modalità di sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti nelle materie di cui al comma 1, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti ai medesimi compiti e funzioni.]

[Art. 8 Commissioni provinciali per il lavoro]

1. Presso le Province sono istituite le Commissioni provinciali per il lavoro, di seguito denominate Commissioni provinciali.
2. Le Commissioni provinciali sono costituite dalle Province, che ne determinano le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento.
3. La composizione delle Commissioni provinciali deve comunque prevedere:
 - a) una rappresentanza paritetica delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

- b) il consigliere provinciale di parità di cui all'articolo 18;
- c) rappresentanti di categorie e di associazioni di tutela dei disabili.]

- Il testo degli articoli 37 e 38 bis della legge regionale 18/2005, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 37 compiti della Regione

1. Al fine di garantire omogeneità e assicurare pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte delle persone disabili, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:

- a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;
- b) gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;
- c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui all'articolo 36, comma 2, nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;
- d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo e i relativi percorsi formativi;
- e) le modalità di ripartizione tra le Province delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 68/1999 e delle somme stanziolate dalla Regione per l'integrazione dei Fondi provinciali di cui all'articolo 39, comma 2, lettera d).

2. Con regolamento regionale sono definiti:

- a) i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;
- b) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999;
- c) le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999.]

[Art. 38 bis Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 36, è istituito il Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo regionale.
- 2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità di utilizzo del Fondo regionale di cui al comma 1.]

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48 interventi

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale, sulla base di indirizzi contenuti nel Programma triennale, l'attuazione del Piano di cui all'articolo 47 può prevedere, in particolare, i seguenti interventi:

- a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
- b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
- c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
- d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali.

[2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalle Province in conformità al regolamento regionale.]

3. In fase di prima attuazione il regolamento di cui al comma 2 può essere adottato anche in assenza del Programma triennale di cui all'articolo 3.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 2 può aumentare, fino al 25 per cento dell'importo base ivi previsto, l'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b).

4. La Regione sostiene altresì la realizzazione di azioni di sistema e di coordinamento degli interventi attuativi del Piano di cui all'articolo 47.

- Il testo dell'articolo 73 della legge regionale 18/2005, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 73 beni mobili e immobili

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività delle Province, l'Amministrazione regionale mette a disposizione gratuitamente delle Province stesse:

- a) i beni immobili di proprietà della Regione in uso alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province;
- b) i beni immobili messi a disposizione dai Comuni in base ad apposite convenzioni tra la Regione, i Comuni stessi e le Province;
- c) i beni mobili di proprietà della Regione, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province.

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)]

- Il testo del comma 42 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2011, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili
(omissis)

[42. In via di interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 agosto 2005, n.

18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) la messa a disposizione di beni immobili da parte dei Comuni si intende a titolo gratuito.]

(omissis)

- Il testo dell'articolo 74 della legge regionale 18/2005, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 74 personale

1. Nelle more della completa attuazione del comparto unico Regione - Enti locali, le Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalgono del personale regionale assegnato alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Completata l'attuazione contrattuale del comparto unico, la Regione adotta gli atti necessari al trasferimento del personale di cui al comma 1 alle dipendenze delle Province con le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto unico Regione-Enti locali.]

- Il testo dei commi 48 e 49 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 sussidiarietà e devoluzione

(omissis)

48. Le risorse trasferite, nel presente esercizio e in quelli successivi, dall'Amministrazione regionale alle Province in attuazione del Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007, che ha dato compiuta definizione agli adempimenti di cui al combinato disposto dell'articolo 74 della legge regionale 18/2005 e dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 24/2006, devono essere utilizzate prioritariamente per le finalità previste dal Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007 e le eventuali economie possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di altre spese connesse allo svolgimento di funzioni in materia di politiche del lavoro.

[49. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Province trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di lavoro una relazione che evidenzia l'utilizzo delle risorse nel rispetto del vincolo di cui al comma 48.]

(omissis)

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 27/2014 è il seguente:

Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

(omissis)

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 8.331.208,59 euro, da concedere ed erogare entro il 30 settembre 2015:

a) per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005;

b) per 627.648 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province, ai sensi dell'articolo 10, comma 26, lettera b), della legge regionale 23/2013, per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.

(omissis)

Nota all'articolo 36

- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 18/2005, abrogato dalla presente legge, vedi nota all'articolo 34.

- Per il testo dell'articolo 36 della legge regionale 18/2005, modificato dalla presente legge, vedi nota all'articolo 18.

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 18/2005, è il seguente:

Art. 38 compiti delle Province

1. Le Province, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi della Regione, e in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvedono all'attuazione di tutti gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, e in particolare provvedono:

a) alla pianificazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone disabili;

b) all'avviamento lavorativo, alla tenuta dell'elenco e alla predisposizione e aggiornamento della graduatoria;

c) al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri e alle compensazioni territoriali;

d) alla stipulazione delle convenzioni finalizzate al collocamento mirato, anche avvalendosi della sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con i servizi di integrazione lavorativa;

e) all'attuazione degli interventi finanziabili con risorse dei Fondi provinciali;

f) alla concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999.

2. Le Province istituiscono comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.

3. Il comitato tecnico concorre altresì alla progettazione delle linee di intervento provinciali per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005 è il seguente:

Art. 18 Consiglieri provinciali di parità

1. Le Province nominano il consigliere provinciale di parità, dandone comunicazione al consigliere regionale di parità.
2. Il consigliere provinciale di parità è componente della Commissione provinciale per il lavoro e dell'organismo di pari opportunità provinciale.
3. Il consigliere provinciale di parità ha sede presso la Provincia, la quale fornisce il personale e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle funzioni. Ad esso si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 18/2005, è il seguente:

Art. 16 Consigliere regionale di parità

1. In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è nominato il consigliere regionale di parità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.
2. Il consigliere regionale di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno quinquennale in materia di lavoro femminile, di normative sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
3. Il mandato del consigliere regionale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il consigliere regionale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo consigliere di parità.
4. Il consigliere regionale di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolge altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006, nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006.
5. Il consigliere regionale di parità è componente della Commissione regionale per il lavoro e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), e successive modifiche. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, nonché alla concertazione regionale.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 91

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 15 aprile 2015;
- assegnato alla II Commissione permanente, con parere della I Commissione, il 16 aprile 2015;
- espresso parere favorevole, a maggioranza, sulle parti di competenza, da parte della I Commissione nella seduta del 28 aprile 2015;
- esaminato dalla II Commissione nelle sedute del 27 aprile e del 4 maggio 2015 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Gratton e, di minoranza, del consigliere Ciriani;
- esaminato ed approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta unica del 19 maggio 2015.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6776/P dd. 25 maggio 2015

15_22_1 DPR_101_1 TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2015, n. 0101/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Associazione Rosario Scarpolini - Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)- avente sede a Roveredo in Piano (PN). Approvazione dello statuto e riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 15 maggio 2015 con cui il Presidente della "Associazione Rosario Scarpolini -